

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1748

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore STRUFFI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 1993

---

Modifiche alla legge 18 maggio 1989, n. 183, ed interventi straordinari ed urgenti per la tutela, la salvaguardia e lo sviluppo turistico del bacino idrico del Liri-Garigliano

---

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, costituì un approdo fondamentale per la definizione dei principi basilari per assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque e la gestione del patrimonio idrico nazionale.

A distanza di anni dalla data di entrata in vigore della stessa ed in attesa dell'approvazione da parte del Parlamento della legge di tutela ed uso delle risorse idriche, le condizioni dell'inquinamento qualitativo e quantitativo, il dissesto idrogeologico e le esondazioni del bacino idrico del Liri-Garigliano sono notevolmente peggiorate.

Alle diverse ragioni che hanno impedito di fatto il decollo della legge n. 183, vanificando i «compiti» delle Autorità di bacino, costituite ai sensi dell'articolo 14 della citata legge, e che drammaticamente si riflettono sull'aspetto idrogeologico di gran parte del territorio del bacino in questione, si aggiunge l'inspiegabile scelta effettuata ai sensi del comma 2 di detto articolo, che prevedeva per i bacini di rilievo nazionale del Liri-Garigliano e del Volturno un'unica Autorità che, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, veniva localizzata presso il Provveditorato alle opere pubbliche della regione Campania.

Più volte, infatti, a fronte delle reiterate esondazioni, dei rilevantissimi danni subiti dall'economia di un territorio già pesantemente penalizzato da crisi irreversibili di interi settori produttivi, per altro legati storicamente alla realtà idrogeografica del Liri (carta e legno), gli enti locali della provincia di Frosinone (in particolare quelli della media Valle del Liri) hanno manifestato la loro tenace contrarietà a siffatta scelta. Veniva, in effetti, allontanato ingiustificatamente l'interlocutore primario del-

le amministrazioni locali e delle popolazioni esposte costantemente a gravissimi pericoli, decentrandolo rispetto alla reale configurazione idrogeografica del bacino stesso.

Le sorgenti del fiume Liri si trovano, infatti, immediatamente a sud di Cappadocia, alla testa della Valle di Roveto in Abruzzo. Il fiume, poi, spiegando il suo corso a forma di S, entra nel Lazio ed attraversa le città di Sora, Isola del Liri, Fontana Liri, Ceprano e Pontecorvo, fornendo energia a numerosissime centrali idroelettriche. Dal confine tra le province di Frosinone e Latina, per la confluenza del Gari, affluente proveniente dal Cassinate, assume fino alla foce il nome di Garigliano. Il tratto terminale, pertanto, e la stessa foce insistono sul territorio della provincia di Caserta. Il Liri-Garigliano, quindi, dalle sorgenti alla foce, attraversando i territori delle regioni Abruzzo, Lazio e Campania, ha la maggior parte del suo percorso e le problematiche più rilevanti ed urgenti all'interno della provincia di Frosinone e della regione Lazio ed in particolare nella media e bassa Valle del Liri. In queste tratte del fiume, con cadenze drammatiche ed in riferimento ad interventi non sempre condivisibili sotto il profilo tecnico, si ripetono esondazioni, frane e smottamenti, fenomeni di inquinamento con ripetute morie della fauna ittica e periodi incredibilmente lunghi di secche.

Da quanto esposto si evincono chiaramente l'inopportunità e l'inadeguatezza di associare in un'unica Autorità due bacini idrografici completamente separati tra loro: il Liri-Garigliano ed il Volturno. Nessuna problematica comune, quindi; e se si considera l'assoluta prevalenza dei dati idrogeografici del Liri-Garigliano su quelli del Volturno, appare ancora più sconcertante,

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

se non «deviante», l'aver localizzato nel Provveditorato alle opere pubbliche della Campania la sede dell'Autorità di cui trattasi.

Il presente disegno di legge, pertanto, non solo contiene le misure più urgenti da adottare nei punti più «critici» del percorso del Liri, ma restituisce alla provincia ed alla regione «naturalmente» competenti la gestione delle problematiche dell'intero bacino. La scelta della città di Sora come sede dell'Autorità medesima risponde sia alla «localizzazione baricentrica» delle problematiche succitate, sia alle esigenze più volte richiamate da tutti gli enti locali dell'alta e media Valle del Liri.

L'intero territorio della Ciociaria attraversato dal fiume Liri trae da esso motivo di vita fin dalle più antiche origini. Nel trascorrere dei secoli, infatti, quella che fu anche la «Terra di lavoro» ha ritrovato nel fiume i motivi più significativi e validi della propria esistenza: dall'agricoltura alla pesca, dalla pastorizia all'industria. Ogni cosa, in sostanza, affondava nelle chiare acque del Liri le proprie radici; ciò che Cicerone ebbe a definire «l'essenza stessa delle cose»!

Ma anni ed anni di incuria, di errati concetti di sfruttamento della risorsa acqua, di vere e proprie spoliazioni del territorio hanno trasformato le acque del Liri ed il suo alveo in un incredibile e pericoloso ricettacolo di materie e liquidi inquinanti. Le città di Sora e Pontecorvo vedono nei lunghi periodi di secca estivi i fenomeni di pensilità giungere a livelli assurdi.

Non c'è più cultura del fiume perchè non c'è più il Liri! E che dire delle famose cascate di Isola del Liri, sottoposte costantemente a fenomeni di impoverimento della loro portata? Questa città traeva non solo il nome, ma anche la propria sussistenza dalla generosità di uno dei più «pescosi» fiumi d'Italia.

Agli anni d'incuria ed alle colpevoli azioni dell'uomo nel passato si aggiungono oggi i ritardi e le lacune di una legislazione «burocratica» ed inefficace. Sono queste le considerazioni che sottendono alla presen-

tazione del disegno di legge che trattiamo. Siamo perfettamente consapevoli sia dei tempi che dell'esiguità delle risorse, ma non potevamo esimerci dal compiere «il nostro dovere», supportati dai gravi danni economici e dai pericoli che le popolazioni dei numerosi centri rivieraschi corrono annualmente in attesa della definizione degli interventi organici di cui alla famosa legge n. 183. Le città di Sora, Isola del Liri e Pontecorvo debbono poter recuperare velocemente la qualità e la quantità delle acque del Liri nelle tratte interne ai loro centri abitati.

Si debbono poter urgentemente realizzare:

aree ricreative per la fruizione dei beni ambientali (parco-giochi, percorsi turistici, eccetera);

aree di protezione boschive e opere urgenti di dragaggio ed allargamento dell'alveo, innalzando e rafforzando gli argini.

Debbono essere realizzate, altresì, tutte quelle opere di manutenzione periodica del bacino retrostante le dighe per evitare le esondazioni e le tracimazioni ed insieme ad esse tutte quelle opere di somma urgenza che, a partire dal Lago di San Giovanni Incarico e dalla confluenza del Sacco, riescano a disinquinare le acque.

Particolarmente significativi ed urgenti, infatti, dovranno essere gli interventi finalizzati al recupero, alla salvaguardia ed alla valorizzazione turistico-ambientale delle sorgenti sulfuree di Fontana Liri e del suo caratteristico laghetto, delle famose sorgenti delle Terme varroniane a Cassino e del lago di Isoletta. Elementi fondamentali non solo ai fini della salubrità delle acque dell'ecosistema, ma ai fini dello sviluppo socio-economico dell'intera Valle del Liri.

In definitiva, onorevoli senatori, una serie di provvedimenti urgenti che, a partire dall'insediamento nella città di Sora di un'unica Autorità di bacino, riescano a dare risposta immediata alla protezione civile, al disinquinamento, al dissesto idrogeologico ed alla valorizzazione turistica ed ambientale del fiume Liri-Garigliano, particolarmente nelle tratte interne agli abitati delle più significative città della Ciociaria.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge ha per scopo la realizzazione di interventi urgenti per il disinquinamento qualitativo e quantitativo, la protezione civile, il risanamento idrogeologico e la conservazione e valorizzazione turistico-ambientale del bacino idrico nazionale del Liri-Garigliano attraverso:

a) il controllo ordinario e straordinario delle aree caratterizzate da grave stato di squilibrio ambientale, da inquinamento delle risorse naturali, da dissesto idrogeologico e da altre situazioni di pericolo con rischio per persone o cose nonché di compromissione irreversibile dell'uso delle risorse naturali;

b) la prevenzione e l'intervento nelle aree di massimo degrado del sistema fisico, la restituzione della potabilità delle acque, il mantenimento dell'equilibrio e la naturale evoluzione del corso d'acqua e dei suoi affluenti nonché di tutte le altre situazioni naturali di interesse particolare: sorgenti, cascate e bacini lacustri;

c) la restituzione della navigabilità del fiume Liri e la valorizzazione ambientale e turistica dei centri abitati delle più significative aree residenziali del bacino e la costruzione o ricostruzione di punti di attraversamento;

d) la creazione di aree e zone ricreative per la fruizione dei beni ambientali.

## Art. 2.

*(Autorità di bacino)*

1. Nel comma 2 dell'articolo 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono soppresse le parole: «ed a quelli del medio Tirreno, sopra indicati alla lettera b), nn. 3) e 4)».

2. Al comma 10 dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità di bacino relativa al bacino di rilievo nazionale Liri-Garigliano ha sede presso una apposita struttura del Provveditorato alle opere pubbliche della regione Lazio nella città di Sora, in provincia di Frosinone».

Art. 3.

*(Interventi)*

1. Le finalità di cui all'articolo 1 si esplicano secondo le definizioni delle caratteristiche generali delle tipologie di intervento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1990, ed in particolare:

- a) disinquinamento con depuratori delle acque del fiume;
- b) dragaggio e bonifica dell'alveo;
- c) ampliamento dell'alveo e innalzamento e rafforzamento degli argini;
- d) realizzazione di canali scolmatori laterali e dragaggi nel pieno rispetto dell'ecosistema esistente;
- e) dragaggio periodico dei bacini retrostanti le dighe;
- f) salvaguardia idraulica delle sponde in erosione;
- g) opere di stabilizzazione con piantumazione per limitare l'erosione;
- h) creazione di aree di protezione boscosa e recupero delle cave di sabbia e pietrisco;
- i) protezione e valorizzazione turistico-ambientale dei bacini lacustri;
- l) salvaguardia, protezione e valorizzazione turistico-ambientale delle sorgenti termali;
- m) costruzione o ricostruzione e rafforzamento dei punti di attraversamento stradale, viario e pedonale del fiume Liri.

Art. 4.

*(Aree di intervento prioritario)*

1. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), sono attuabili per

le tratte del fiume Liri-Garigliano e le aree spondali interne ai centri abitati delle città di Sora, Isola del Liri, Cassino Pontecorvo e Ceprano.

2. Le aree complessive degli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 1 sono riferite, oltre che ai comuni di cui al comma 1 del presente articolo, alle tratte del Liri e dei suoi affluenti, bacini lacustri e sorgenti nei comuni di Arce, Ceprano, Fontana Liri, Monte San Giovanni Campano, San Giorgio a Liri, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Pignataro Interamna e nella frazione di Sant'Angelo in Theodice del comune di Cassino.

#### Art. 5.

##### *(Modalità attuative)*

1. All'attuazione della presente legge concorrono la regione Lazio, l'amministrazione provinciale di Frosinone e gli enti locali di cui all'articolo 4.

2. Il programma degli interventi di cui agli articoli 1 e 3 da attuarsi entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è definito dalle amministrazioni competenti sulla base di accordi di programma.

3. Tutti gli interventi di cui alla presente legge sono effettuati sotto l'indirizzo e l'alta sorveglianza della competente Autorità di bacino.

#### Art. 6.

##### *(Fonti di finanziamento)*

1. Per far fronte all'onere derivante dall'attuazione della presente legge è autorizzata nel triennio 1994-1996 la spesa complessiva di lire 800 miliardi, di cui lire 200 miliardi per il 1994, lire 300 miliardi per il 1995 e lire 300 miliardi per il 1996, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono così ripartite: lire 300 miliardi per le finalità di cui alle lettere *d)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 1 e lire 500 miliardi per le finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* dello stesso comma 1 dell'articolo 1.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.